



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNI E CNG
PER LA DIFFUSIONE DELLA NORMAZIONE TECNICA
PRESSO I PROFESSIONISTI GEOLOGI**

UNI - Ente Italiano di Normazione con sede in Milano, via Sannio 2, Codice Fiscale 80037830157, Partita IVA 06786300159, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Ing. Giuseppe Rossi;

e

Consiglio Nazionale dei Geologi, con sede in Via Vittoria Colonna nr. 40, 00193 Roma, P.IVA 15961501002 - C.F. 80067250581 (di seguito in breve "CNG"), nella persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. Arcangelo Francesco Violo;

Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale dei Geologi, C.F. 97612980587 e P.IVA 11981821009, con sede in Via Vittoria Colonna nr. 40, 00193 Roma (di seguito in breve "Centro Studi CNG"), in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. Lorenzo Benedetto.

AVENTE PER OGGETTO

un'ampia diffusione, tra gli iscritti agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi, di Abbonamenti alla visualizzazione della raccolta completa delle norme UNI.

PREMESSO CHE

- UNI è un'associazione privata senza scopo di lucro, il cui fine è quello di svolgere attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico; e le cui competenze vengono riconosciute dal Regolamento UE n. 1025/2012 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 223; rappresenta l'Italia nel Comitato Europeo di Normazione (CEN) e nell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO);
- CNG, l'organismo nazionale in rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei Geologi, è un ente di diritto pubblico, vigilato dal Ministero Della Giustizia, che svolge le funzioni di cui alla Legge 3 febbraio 1963, n. 112, al D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403, alla Legge 12 novembre 1990 n. 339 ed al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Centro Studi CNG è l'ente fondato dal Consiglio Nazionale dei Geologi cui sono state affidate da quest'ultimo funzioni di servizio per la valorizzazione della professione di geologo mediante iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale della stessa, in cui rientra la diffusione delle norme UNI di interesse;
- L'Accordo di associazione di CNG ad UNI, sottoscritto in data XX/XX/2021, all'articolo 3 punto b prevede, per la consultazione e l'acquisto delle norme tecniche da parte dei geologi iscritti, la stipula di un accordo straordinario.



PREMESSO INOLTRE CHE

- È compito istituzionale di UNI, ribadito dal Regolamento Europeo n. 1025/2012, e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 223, mettere a disposizione e garantire la più ampia diffusione delle proprie normative tecniche nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso la consultazione on-line delle proprie banche dati ad un costo per l'utenza il meno oneroso possibile, compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico di bilancio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2.

2.1 Il presente Accordo decorrerà dal 1° gennaio 2022 ed avrà termine il 31 dicembre 2022, con esclusione di tacito rinnovo. UNI e CNG s'impegnano sin d'ora a formalizzare, entro il 30 settembre 2022, un eventuale rinnovo del presente Accordo.

2.2 Centro Studi CNG, per consentire al singolo iscritto agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi di poter acquisire l'abbonamento alla licenza d'uso delle norme UNI, ad un prezzo forfettario annuale (12 mesi) di Euro 50,00 (cinquanta/00) + IVA, oppure, biennale (24 mesi) di Euro 90,00 (novanta/00) + IVA, si impegna a garantire ad UNI l'adesione di almeno 250 (duecentocinquanta) soggetti per ogni anno di accordo.

2.3 UNI, di conseguenza, concede agli iscritti agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi di poter sottoscrivere l'abbonamento alla licenza d'uso delle norme UNI ad un prezzo forfettario annuale (12 mesi) di Euro 50,00 (cinquanta/00) + IVA, oppure, biennale (24 mesi) di Euro 90,00 (novanta/00) + IVA. La licenza d'uso avrà per oggetto la sola consultazione delle norme. La durata dell'abbonamento decorre dalla data di attivazione e non è automaticamente rinnovabile.

2.4 La verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.2 verrà effettuata al termine di ogni singolo anno di accordo. I soggetti che avranno aderito nel corso del 2022 con modalità biennale (24 mesi) verranno conteggiati anche per il 2023. Nel caso in cui non fosse stato raggiunto l'obiettivo, Centro Studi CNG - previa rendicontazione riferita alla data del 31 dicembre di ogni anno di accordo e presentazione di regolare fattura elettronica pagabile a 30 giorni data fattura - verserà ad UNI l'importo (oltre IVA come di legge) corrispondente al numero delle adesioni mancanti all'obiettivo moltiplicato per il valore del singolo abbonamento annuale pari a Euro 50,00.

2.5 UNI, per le opportune verifiche, si impegna a fornire a CNG e Centro Studi CNG i periodici aggiornamenti sull'andamento delle adesioni, a fini meramente statistici, con scadenze trimestrali a decorrere dal 30/06/2022.



2.6 L'abbonamento, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, può essere sottoscritto da ogni iscritto agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi **in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione**, per il proprio utilizzo personale, oppure per conto e nell'interesse dell'attività di cui risulti titolare, purché, contestualmente, non impieghi un numero di addetti superiori a 10 e non consegua un fatturato superiore a 2 milioni di euro secondo i parametri UE, e ciò indipendentemente dalla forma individuale o societaria dell'organizzazione.

2.7 Resta inteso che tutte le agevolazioni previste nel presente Accordo sono limitate alla durata dell'Accordo stesso. Il riconoscimento economico di Centro Studi CNG di cui al precedente comma 4 è condizione essenziale ed irrinunciabile per il riconoscimento del prezzo forfettario di cui al precedente comma 3.

UNI si impegna ad inviare ad ogni abbonato, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento, un avviso di imminente scadenza della licenza d'uso, affinché l'abbonato possa decidere se rinnovare o meno l'abbonamento alle condizioni poste dal nuovo eventuale Accordo.

Articolo 3.

3.1 Ai fini dell'accesso al servizio dei singoli iscritti, UNI può verificare la regolarità dell'iscrizione all'Ordine territoriale del singolo iscritto attraverso l'anagrafica nazionale degli iscritti www.webgeo.it. Il modulo elettronico per la richiesta di sottoscrizione sarà di conseguenza abilitato **ai professionisti regolarmente iscritti agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi**.

3.2 La richiesta di sottoscrizione del contratto per la licenza d'uso deve essere espressa dal singolo iscritto agli Albi degli Ordini Regionali dei Geologi che ha aderito all'iniziativa, con la compilazione dell'apposito modulo elettronico messo a disposizione sul sito web dell'UNI.

In caso di completa compilazione, UNI comunicherà al richiedente le modalità di accesso alla parte del sito UNI dedicata a questa iniziativa per la formalizzazione della licenza d'uso ed il pagamento del prezzo forfettario stabilito dal presente Accordo.

3.3 Il contratto di licenza d'uso sarà stipulato esclusivamente tra UNI e l'interessato, senza alcun coinvolgimento operativo di CNG, di Centro Studi CNG o dell'Ordine territoriale di iscrizione.

3.4 Centro Studi CNG si impegna a dare la massima divulgazione dell'iniziativa attraverso i mezzi propri ritenuti più idonei (E-mail, sito web, ecc.), eventualmente coinvolgendo anche gli Ordini Regionali dei Geologi. Analogamente UNI si impegna a diffondere l'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali.



Articolo 4.

4.1 UNI, CNG e Centro Studi CNG effettueranno un monitoraggio dell'andamento delle adesioni con le situazioni che UNI fornirà alle scadenze indicate al punto 2.5. UNI CNG e Centro Studi CNG concordano sin d'ora di incontrarsi entro il 30 settembre 2022 per monitorare l'applicazione di questo Accordo in vista dell'eventuale rinnovo.

4.2 Per gli scopi appena descritti UNI designa quale proprio riferimento il Sig. Alberto Brambilla, Responsabile Divisione Vendite - e-mail: vendite@uni.com - tel. 0270024310); CNG e Centro Studi CNG designano congiuntamente quale proprio riferimento l'Avv. Otello Emanuele (e-mail: direzione@centrostudicng.it - tel. 06 68807736-7).

Articolo 5.

5.1 UNI, CNG e Centro Studi CNG confermano che il presente Accordo è unicamente finalizzato alla diffusione e divulgazione della normativa tecnica UNI.

5.2 UNI, CNG e Centro Studi CNG riconoscono che, attraverso il presente Accordo, non hanno inteso configurare alcun rapporto di intermediazione, distribuzione, rivendita dalla banca dati UNI complessivamente intesa o delle sue singole norme. A CNG, a Centro Studi CNG e agli Ordini territoriali non saranno riconosciuti rimborsi spese, royalties o altri benefici.

5.3 UNI dichiara - e CNG e Centro Studi CNG ne prendono atto - la propria disponibilità a sottoscrivere accordi di analogo contenuto con tutte le altre categorie professionali regolamentate che ne facciano richiesta, allo scopo di farne beneficiare i propri iscritti, purché sussistano le medesime condizioni associative nei confronti dell'UNI.



Articolo 6.

6.1 Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di **Roma**.

6.2 Per quanto in questa sede non espressamente pattuito si rimanda alla normativa italiana vigente.

Milano/Roma, 24/01/2022

UNI - Ente Italiano di Normazione
(Il Presidente)
Ing. Giuseppe Rossi

.....

CNG – Consiglio Nazionale Geologi
(Il Presidente)
Dott. Arcangelo Francesco Violo

.....

Fondazione Centro Studi CNG
(Il Presidente)
Dott. Lorenzo Benedetto

